

COMUNE DI CERZETO
PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 16.04.2021

ORIGINALE

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI): approvazione piano economico finanziario (PEF) e tariffe per l'anno 2020 (Delibera ARERA n. 443/2019/r/Rif.)

L'anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di Aprile alle ore 18.25, nella Ex Scuola Elementare Loc. Colombra, in apposita sala, in prima convocazione, seduta straordinaria, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

<i>N.</i>	<i>Carica</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1	<i>Sindaco -Presidente</i>	<i>Giuseppe Rizzo</i>	x	
2	<i>Consigliere</i>	<i>Silvio Geraldo Cascardo</i>	x	
3	<i>Consigliere</i>	<i>Espedito Sangermano</i>	x	
4	<i>Consigliere</i>	<i>Francesca Lucieri</i>	x	
5	<i>Consigliere</i>	<i>Giovanni Castiglia</i>	x	
6	<i>Consigliere</i>	<i>Melania Sarro</i>	x	
7	<i>Consigliere</i>	<i>Domenico Aloise</i>	x	
8	<i>Consigliere</i>	<i>Veronica Cetraro</i>	x	
9	<i>Consigliere</i>	<i>Edoardo Sarro</i>	x	
10	<i>Consigliere</i>	<i>Eugenio Candreva</i>	x	
11	<i>Consigliere</i>	<i>Carmine Dolce</i>	x	

Presiede il Sig Giuseppe Rizzo, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta la dott.ssa Giovanna Spataro, Segretario comunale, con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 11 consiglieri su n. 11 consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

SI DA' ATTO DEL RISPETTO DELLE MISURE E DPI ANTIVIRUS COVID -19

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 639 e ss., della L. 147/2013, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, tassa sui rifiuti che sostituisce i precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- i criteri di applicazione della TARI trovano origine dal DPR n. 158/99, che contiene il cd. 'metodo normalizzato' utilizzato per la quantificazione della parte fissa e variabile delle tariffe;
- l'Art. 52 del D.lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, risulta applicabile, a norma dell'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, anche alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 702 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013, dà atto che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATI:

- la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), comma 738 che cita testualmente: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta comunale unica di cui all'Art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 739";
- l'Art. 138 del Decreto Legge 34/2020 (Decreto Rilancio) che abroga il comma 779 dell'Art.1 della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del Regolamento IMU entro il 30 giugno 2020 e rende applicabile il regime di applicazione ordinaria di cui all'art 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui "gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

- l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 del 17/03/2020 (cd "decreto Cura Italia"), convertito in legge 24/04/2020, n.27 che, al comma 5 prevede che i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020, l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 16 del 29.10.2020 ad oggetto: "Approvazione del Regolamento TARI", esecutiva;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di ARERA che hanno introdotto il Nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR):

- Deliberazione n. 443/2019 recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", ed in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;
- Deliberazione n. 444/2019 recante " Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- Deliberazione n. 57/2020/rif. del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento

di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

VISTO, in particolare, l'Allegato A della succitata deliberazione che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2020;

CONSIDERATO che, a seguito della citata Delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe a livello nazionale, la quale incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari Tari rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibito, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti.

VISTO il P.E.F. TARI 2020 e suoi allegati, all'uopo predisposto dalla Società GF Ambiente Srl, giusta determinazione del Settore Finanziario n. 9 del 08.02.2021 ;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6 della Deliberazione 443/2019 di ARERA, il gestore predispone il Piano Economico Finanziario secondo quanto previsto dal nuovo MTR, e lo trasmette all'ente territorialmente competente affinché lo validi, assumendo le proprie determinazioni e trasmettendole ad ARERA, entro 30 giorni, per l'approvazione;

VISTO il comunicato del 06-07-2020 ARERA con il quale si informa che a partire dal 03 -07-2020 è resa disponibile la piattaforma on-line per la trasmissione dei dati e documentazione elencati all'art. 6 Delib. 443/2019/R/Rif con trasmissione sul portale dell'Autorità entro 30 gg. dall'adozione degli atti;

VISTO il D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020 (Rilancio);

VISTA la nota IFEL del 22-07-2020;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID -19;

TENUTO CONTO che il Comune di Cerzeto si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 107, comma 5, del decreto legge n° 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n° 27/2020, confermando espressamente per il 2020, le tariffe Tari applicate per l'anno 2019;

RICHIAMATA altresì l'ultima parte del comma 5 dell'art. 107 del decreto legge n. 18/2020, in base al quale "l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

RILEVATO altresì che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e quelli determinati per l'anno 2019, come risultanti dal piano finanziario approvato per il medesimo anno, ammonta ad €4.435,07, determinato come segue: 121.511,21 Totale dei costi del piano finanziario 2020- € 117.076,14. Totale dei costi del piano finanziario 2019-

Differenziale 2020-2019 €. 4.435,07

TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati:

a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

Tutto ciò premesso;

VISTO che la legge 27.12.2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione

e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati da esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14.11.1995 n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

VISTO il PEF trasmesso dalla Società GF AMBIENTE S.R.L., all’uopo incaricata, che ha elaborato il PEF e i suoi allegati;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2020, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR di cui alla delibera ARERA n. 443/2019, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) Applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della Legge 147/2013;

b) Scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell’attuale normativa e in accordo con il comma 652 dello stesso D.P.R.;

c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della legge 147/2013;

d) applicazione delle agevolazioni tariffarie che in base ai DPCM di Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio e Giugno recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 sono concesse alle diverse categorie di utenza per i problemi intercorsi per la chiusura temporanea delle specifiche attività o per il mancato utilizzo dell’immobile con diminuita produzione dei rifiuti aprivativa.

VISTO che tali agevolazioni rientrano nella facoltà del Comune il quale in base al comma 660 della Legge 147/2013 può deliberare, con regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dal comma 659 della medesima Legge la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

DATO ATTO che il PEF del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’Anno 2020 una volta determinato, si provvederà all’eventuale conguaglio della differenza tra i costi del PEF 2020 e i costi determinati per l’Anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei Piani finanziari dall’anno 2021;

VISTA la deliberazione di C. C. n. 18 del 29 ottobre 2020, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011;

Uditi gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri Comunali da riportare nel verbale di seduta;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica del Responsabile Settore Finanziario, attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa nonché il parere favorevole sulla regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria del Responsabile Settore Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.;

VISTO il Parere favorevole dell’Organo di Revisione contabile (Verbale n° 4 del 16.04.2021);

VISTA la L. 147/2013;

VISTO il DL 124/2019 conv. in L. 157/2019

VISTO il DL 18/2020 conv. in L. 27/2020;

VISTO il DL34/2020 conv. in L. 77/2020;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTI gli atti d’Ufficio;

VISTA la L. 160/2019 (Legge Bilancio 2020);

RITENUTO dover procedere in merito;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Consiglieri Candreva E., Sarro E. e Dolce C.)

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare il Piano Economico/Finanziario e relativi allegati per l'anno 2020, (all. A) che è parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Di determinare, per l'anno 2020, le tariffe della TARI, come riportate nel suindicato Piano Economico Finanziario;

Di dare atto che le tariffe proposte, assicurano in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal piano finanziario;

Di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/92, con l'aliquota deliberata dalla Provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013 pari al 5%;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini previsti;

Di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;

Di dare atto che il conguaglio del differenziale TARI 2020-2019 è pari ad €. 4.435,07

Di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA nei modi e termini di cui alla delibera ARERA 57/2020, mediante il portale telematico all'uopo predisposto;

Di pubblicare il presente atto sul Sito Web comunale nella sezione Amministrazione Trasparente – Sez. Bilancio e sez. Sez. Gestione Rifiuti – ARERA. –

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti 8 favorevoli e 3 contrari


(Consiglieri Candreva, Sarro E. e Dolce

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

► Il Presidente

Arch. Giuseppe Rizzo



► Il Segretario Comunale

Dott.ssa Giovanna Spataro

Giovanna Spataro

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 03.05.2021



► Il Responsabile

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 03.05.2021



► Il Responsabile settore Amministrativo

Dott.
Dott. Silvio Geraldo Cascardo